

STUDIO AMMINISTRAZIONE IMMOBILI

RAG.IGNAZIO CONCAS
VIA GIORGIO WASHINGTON 83
20146 MILANO
Tel.:024238316-024221581
Fax: 0247710040
e-mail: igconcas@tin.it
www.concasignazio.it

Milano

A tutti i Signori Condomini

CIRCOLARE (PROBLEMI DELLA SICUREZZA)

AMIANTO: LA NUOVA LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia ha predisposto la Legge regionale recante le “Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto” approvata il 23 settembre 2003 dal Consiglio regionale, la quale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dispositivo legislativo in questione si propone di:

- salvaguardare il benessere delle persone rispetto all’inquinamento da fibre di amianto;
- prescrivere norme di prevenzione per la bonifica dell’amianto;
- promuovere iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre la presenza di amianto.

Esso prevede inoltre l’erogazione di contributi a fondo perduto ai Comuni per il risanamento dell’ambiente mediante bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto, vale a dire superfici inferiori a 30 metri quadrati e quantitativi inferiori a quattrocentocinquanta chilogrammi.

Inoltre la suddetta legge regionale obbliga i Comuni ad istituire il catasto dei siti da bonificare, individuando e censendo all’interno del proprio territorio l’esistenza di micro discariche di amianto.

Essa poi stabilisce che i Comuni stessi debbano promuovere iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall’amianto.

La legge in questione prevede l’erogazione di contributi sia a soggetti privati, per la bonifica di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto provenienti da edifici adibiti ad abitazione civile e relative pertinenze ed edifici o impianti di attività artigianali di tipo familiare sia a comuni, per la bonifica e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati in aree pubbliche.

Successivamente con deliberazione della Giunta Regionale, saranno stabiliti:

- i criteri e le priorità per l’ammissione ai contributi;
- i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;
- le modalità di erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni singolo intervento;
- i criteri per la determinazione dell’ammissibilità dei contributi;
- i termini del bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti privati ed i comuni beneficiari dei contributi;
- i criteri per l’eventuale revoca dei contributi.

La nuova legge Regionale prevede altresì che i comuni espletino le attività di propria competenza relative sia alla bonifica di aree pubbliche sia alle richieste di contributo presentate negli uffici comunali dai soggetti privati.

Essa poi precisa che, con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con la competente commissione consigliare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sarà approvato il “Piano Regionale Amianto Lombardia” (PRAL), che conterrà le azioni. Gli strumenti e le risorse necessari per realizzare i su esposti obiettivi, definiti dalla presente legge regionale.

Ai fini della stesura del PRAL. Le Direzioni generali Qualità dell’ambiente, Risorse idriche e servizi di pubblica utilità e Sanità istituiscono un’apposita Commissione interdisciplinare tecnico - scientifica.

I contenuti del PRAL saranno così articolati:

- conoscenza del rischio mediante censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto;
- mappatura georeferenziata;

- monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell'aria;
- elaborazione di criteri per la valutazione del livello di rischio per la bonifica e l'individuazione delle priorità per effettuare a medesima;
- definizione delle priorità degli interventi bonifica;
- monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico;
- definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL e dell'ARPA e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto;
- promozione a livello comunale di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall'amianto. Inoltre, la definizione dei criteri per la elaborazione di un piano regionale di smaltimento avverrà attraverso:
 - il censimento delle ditte che svolgono attività di bonifica e smaltimento;
 - l'individuazione degli impianti esistenti per fronteggiare la domanda di smaltimento. La legge regionale in questione stabilisce altresì che entro 30 giorni dall'approvazione del PRAL, le singole ASL competenti per territorio istituire i seguenti registri:
 - Registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel quale dovranno essere annotati tutti gli edifici e siti che contengono amianto riportando in esso il tipo di amianto, il luogo dove esso è presente, il grado di conservazione, il quantitativo presunto, la pericolosità di dispersione delle fibre e il livello di priorità dei tempi di bonifica;
 - Registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto. Il PRAL poi fisserà le modalità di tenuta e di aggiornamento dei suddetti registri. La suddetta legge regionale delega alle ASL sia la raccolta dei dati riguardanti le imprese ed i relativi addetti che utilizzano indirettamente l'amianto nei processi produttivi, eseguono bonifiche di manufatti e strutture contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso materiale sia il censimento dei siti contenenti amianto di cui alla Legge n.257/92. Per quanto riguarda poi gli obblighi dei proprietari, al fine di consentire il censimento completo dell'amianto presente sul territorio regionale ai sensi dell'art.12 della Legge 257/92, i soggetti pubblici e privati proprietari sono tenuti a comunicare alla ASL competente per territorio la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in:
 - Edifici, impianti o luoghi;
 - Mezzi di trasporto (la comunicazione deve essere inoltrata anche all'amministrazione provinciale);
 - Impianti di smaltimento (la comunicazione deve essere inoltrata anche all'amministrazione provinciale, aggiornando l'informazione annualmente).

Dal momento che la comunicazione riguarda indistintamente tutte le tipologie di materiali contenenti amianto, viene quindi introdotto l'obbligo di denuncia anche di manufatti contenenti amianto in matrice compatta, non previsto dalla normativa nazionale, oltre che di materiali contenenti amianto in matrice friabile per i quali era già prevista la comunicazione alla ASL competente per territorio, ai sensi dell'art.10 della Legge n.257/92 (a titolo di esempio, l'obbligo di denuncia riguarda pertanto anche manufatti in cemento amianto come lastre ondulate di copertura, pannelli di contro soffittatura, canne fumarie, tubazioni, cassoni per l'acqua, lastre piane e manufatti in vinyl - amianto come pavimenti).

Infine, condizione necessaria per potersi avvalere delle procedure semplificate e per poter accedere ai contributi previsti, è l'iscrizione nei suddetti registri istituiti presso le ASL.

Vi ringrazio per l'attenzione e la collaborazione che vorrete dimostrare dopo l'attenta lettura della presente circolare.
L'Amministratore
Rag. Ignazio Concas